

**Decreto Tribunale Milano, Sezione IX Civile 19 ottobre 2016**

Il criterio a cui fare riferimento per la individuazione del miglior genitore collocatario è quello del **superiore interesse del minore**, non essendo ammissibile fare riferimento alla prevalenza materna come guida per tale scelta.

Lo ha precisato il **Tribunale di Milano**, sez. IX civile, nel decreto del 19 ottobre 2016 (Pres. Laura Amato, Est. Giuseppe Buffone) rigettando la domanda di una madre e veder modificato il collocamento della figlia a suo favore ed affermando che, né gli articoli 337-ter e ss. del codice civile, né la Carta Costituzionale assegnano rilevanza o utilità giuridica a quello che taluni invocano come "**principio della maternal preference**" (nella letteratura di settore: Maternal Preference in Child Custody Decisions).

Al contrario, come hanno messo bene in evidenza gli studi anche internazionali, il principio di **piena bigenitorialità** e quello di **parità genitoriale** hanno condotto all'abbandono del criterio della "maternal preference" a mezzo di "**gender neutral child custody laws**", ossia normative incentrate sul criterio della **neutralità del genitore affidatario**, potendo dunque essere sia il padre, sia la madre, in base al solo preminente interesse del minore, il genitore di prevalente collocamento.

In buona sostanza, **non può essere il genere a determinare una preferenza** per l'uno o l'altro ramo genitoriale.

È stata introdotta in Italia dal Legislatore, dapprima con la legge 54 del 2006, poi con la legge 219 del 2012 e il d.lgs. 154 del 2013.

Il ricorso della madre che chiedeva di essere individuata come prevalente genitore collocatario in forza (soltanto) dell'asserita maggiore idoneità della figura materna è stato dunque respinto.

[maternal preference.pdf](#)